

**NORMA
ITALIANA**

**Apparecchiature per estinzioni incendi
Estintori di incendio
Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del
tecnico manutentore di estintori d'incendio**

UNI 9994-2

SETTEMBRE 2015

Fire fighting equipment
Fire extinguishers
Part 2: Knowledge, skill and competence requirements of maintenance technician
of fire extinguishers

La presente norma descrive i requisiti relativi all'attività professionale del tecnico manutentore degli estintori d'incendio portatili e carrellati. Detti requisiti sono identificati con la suddivisione tra compiti e attività specifiche svolte dalla figura professionale in termini di conoscenza, abilità e competenza secondo il quadro Europeo delle qualifiche (EQF). I requisiti sono indicati sia per consentire la valutazione dei risultati dell'apprendimento informale e non formale e sia ai fini di valutazione di conformità delle competenze.

TESTO ITALIANO

ICS 13.220.10

PREMESSA

La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della Commissione Tecnica UNI

Protezione attiva contro gli incendi

La Commissione Centrale Tecnica dell'UNI ha dato la sua approvazione il 28 agosto 2015.

La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell'UNI ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 10 settembre 2015.

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato dell'arte della materia ed il necessario grado di consenso.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione di questa norma, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell'arte in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione per l'eventuale revisione della norma stessa.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti.

È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.

Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l'esistenza di norme UNI corrispondenti alle norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.

INDICE

0		INTRODUZIONE	1
0.1		Il contesto.....	1
0.2		Introduzione alla norma e al relativo approccio metodologico.....	1
1		SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2		RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3		TERMINI E DEFINIZIONI	2
4		COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE	4
4.1		Generalità.....	4
4.2		Tecnico manutentore di estintori d'incendio.....	4
4.3		Tecnico manutentore di estintori d'incendio senior.....	4
	prospetto 1	Compiti e attività specifiche della figura professionale.....	4
5		CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE ASSOCIATE ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE	4
	prospetto 2	Eseguire i controlli visivi.....	5
	prospetto 3	Eseguire i controlli strumentali.....	6
	prospetto 4	Eseguire la sostituzione degli agenti estinguenti e dei componenti.....	7
	prospetto 5	Eseguire il collaudo idrostatico.....	8
	prospetto 6	Eseguire le registrazioni delle attività svolte, su supporto cartaceo o elettronico.....	9
	prospetto 7	Relazionarsi con il cliente in merito alle attività di controllo e manutenzione eseguite.....	10
	prospetto 8	Coordinamento e controllo dell'attività di manutenzione.....	11
6		ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE E CONVALIDA DEI RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO	12
6.1		Generalità.....	12
6.2		Percorso di accesso e mantenimento.....	12
	prospetto 9	Metodi di valutazione.....	12
6.3		Organizzazione competente che effettua la valutazione e/o convalida.....	13
APPENDICE (informativa)	A	RIFERIMENTI LEGISLATIVI APPLICABILI	14
A.1		Generalità.....	14
A.2		Riferimenti legislativi.....	14
		BIBLIOGRAFIA	20

0 INTRODUZIONE

0.1 Il contesto

Le regole generali, individuate da UNI, relative al metodo e alla struttura di tutte le norme relative alle attività professionali non regolamentate possono essere così sintetizzate:

- assicurare, nella fase pre-normativa, un costante monitoraggio del contesto legislativo pertinente, nazionale ed internazionale, procedendo ad una revisione periodica delle norme elaborate;
- assicurare la coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), con particolare attenzione alla terminologia, alle modalità di espressione delle qualifiche e all'applicazione del principio secondo il quale sono determinanti i "risultati dell'apprendimento" e non il percorso effettuato per consentire la trasferibilità fra ambiti formali, informali e non formali;
- garantire, per quanto possibile, il coinvolgimento di tutte le parti interessate, ai vari livelli pertinenti (per esempio, Regioni e Ministeri, organizzazioni rappresentative delle imprese, organizzazioni rappresentative dei Sindacati dei lavoratori, organizzazioni dei consumatori, Albi professionali interessati, associazioni professionali, organismi di valutazione della conformità, organizzazioni non governative, Università ed Enti di ricerca, associazioni culturali, ecc);
- fornire specifiche indicazioni per i processi di valutazione e di convalida delle conoscenze, abilità e competenze.

Il corpus normativo sulle attività professionali s'inserisce inoltre nel contesto dell'Unione Europea, come strumento utile alla mobilità delle persone e all'abbattimento delle barriere alla libera circolazione del capitale umano.

0.2 Introduzione alla norma e al relativo approccio metodologico

Alla luce di quanto sopra delineato, nello sviluppo della presente norma - così come di tutte le altre norme afferenti all'ambito delle attività professionali non regolamentate - sono stati in primo luogo osservati i principi e le indicazioni di cui alla Raccomandazione 2008/C111/01 (EQF) e della Raccomandazione 2009/C 155/02 (ECVET).

Dal punto di vista metodologico, si è stabilito in particolare che:

- i termini e le definizioni (punto 3) di base adottate (ossia qualifica, conoscenza, abilità, competenza, apprendimento formale, apprendimento non-formale, apprendimento informale) sono, in massima parte, ripresi dal EQF, dall'ECVET e dalla terminologia pertinente in vigore in ambito comunitario;
- ai fini della declinazione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza della specifica figura professionale è necessario partire da una preliminare identificazione dei compiti e delle attività specifiche della figura professionale (punto 4);
- i requisiti della specifica figura professionale sono definiti in termini di conoscenza, abilità e competenza (punto 5) e sono stati inoltre identificati, per quanto applicabile, le capacità personali attese. È fornita inoltre una indicazione dei livelli associabili alla specifica attività professionale in accordo al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF);
- sono definiti gli elementi utili circa le modalità di valutazione applicabili (punto 6). Tali elementi sono stati sviluppati tenendo in debita considerazione quanto già consolidato nell'articolato ambito della normazione tecnica volontaria, anche con riferimento al corpus normativo riguardante la valutazione della conformità (serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000);
- in appendice A (informativa) sono elencati i riferimenti legislativi ai vari livelli nazionale, comunitario e internazionale.

Sono state inoltre seguite, per quanto ritenuto pertinente, le linee guida specificate nella Guida CEN 14.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La norma definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi all'attività del Tecnico Manutentore di estintori d'incendio, ossia della figura professionale che svolge le attività di manutenzione di estintori d'incendio portatili e carrellati previste dalla UNI 9994-1.

Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

CEN GUIDE 14:2010	Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni
UNI CEI EN ISO/IEC 17024	Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone
UNI 9994-1	Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente norma si applicano i termini e le definizioni seguenti.

3.1 qualifica: Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un'organizzazione competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a norme tecniche definite.

Nota Definizione adattata dallo EQF, Allegato I, definizione a).

3.2 risultati dell'apprendimento: Descrizione di ciò che una persona conosce, capisce ed è in grado di fare al termine di un processo di apprendimento.

Nota 1 I risultati sono descritti in termini di conoscenza, abilità e competenza.

Nota 2 I risultati dell'apprendimento possono derivare da apprendimenti formali, non formali o informali.

3.3 valutazione dei risultati dell'apprendimento: Metodi e processi utilizzati per definire la misura in cui una persona ha effettivamente conseguito una particolare conoscenza, abilità o competenza.

3.4 convalida dei risultati dell'apprendimento: Processo di conferma che determinati risultati dell'apprendimento valutati, ottenuti da una persona, corrispondono ai risultati specificati richiesti per una qualifica o per parte di essa.

Nota 1 La certificazione, in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024, può essere un processo di valutazione e convalida.

Nota 2 Il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento, secondo regole definite, da parte di un datore di lavoro, di una società di formazione del settore antincendio o di altri organizzazioni preposte, è altresì un processo di valutazione e convalida.

3.5 conoscenza: Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.

Nota 1 Le informazioni comprendono, ma non sono limitate a fatti, principi, teorie, pratiche ed esperienze relative ad un settore di lavoro o di studio.

Nota 2 Nel contesto dello EQF le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

Nota 3 Definizione adattata dallo EQF, Allegato I, definizione g).

- 3.6** **abilità:** Capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi.
- Nota 1 Nel contesto dello EQF le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).
- Nota 2 Definizione adattata dallo EQF, Allegato I, definizione h).
- 3.7** **competenza:** Comprovata capacità di utilizzare conoscenza, abilità e capacità personali in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale, esercitabile con un determinato grado di autonomia e responsabilità.
- Nota 1 Definizione adattata dallo EQF, Allegato I, definizione i).
- Nota 2 Le capacità personali comprendono, in particolare, aspetti sociali e/o metodologici.
- 3.8** **apprendimento formale:** Apprendimento derivante da attività formative, intenzionali e strutturate, realizzate da enti/istituzioni d'istruzione e formazione riconosciuti da un'autorità competente; comporta il rilascio di titoli aventi valore legale.
- 3.9** **apprendimento non formale:** Apprendimento derivante da attività formative, intenzionali e strutturate, realizzate in qualsiasi ambito diverso da quello formale; non dà luogo al rilascio di titoli aventi valore legale.
- 3.10** **apprendimento informale:** Apprendimento derivante da esperienze lavorative, da quelle di vita familiare ed anche dal tempo libero; non è un'attività volutamente strutturata e, alcune volte, l'apprendimento non è intenzionale.
- 3.11** **attività professionale:** Ai fini della presente norma si intende sia l'attività di tipo intellettuale, sia mestieri, sia qualifiche professionali nel caso di professioni che contengono più attività professionali o insiemi di attività professionali, si intendono quelle che maggiormente caratterizzano la professione in oggetto.
- Nota Descrizione elaborata nel contesto delle norme riguardanti le attività professionali non regolamentate.
- 3.12** **manutenzione:** Combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, durante il ciclo di vita di un'entità, destinate a mantenerla o a riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta. (Vedere punto 3.2.1 della UNI 9994-1).
- 3.13** **persona competente (manutentore, colui che si occupa della manutenzione):** Persona dotata della necessaria formazione ed esperienza che ha accesso ad attrezzature, apparecchiature ed informazioni, manuali e conoscenze significative di qualsiasi procedura speciale raccomandata dal produttore di un estintore, in grado di eseguire su detto estintore le procedure di manutenzione specificate dalla norma. (vedere punto 3.3.3 della UNI 9994-1).
- 3.14** **tecnico manutentore di estintori d'incendio:** Ai fini della presente norma si intende la persona competente definita nella UNI 9994-1. Il tecnico manutentore di estintori d'incendio nello svolgere la sua attività professionale ha il compito di eseguire le procedure di manutenzione previste dalla UNI 9994-1, dalle disposizioni legislative vigenti e dalle procedure speciali raccomandate dal produttore dello specifico estintore oggetto di manutenzione. Il livello di competenze richiesto al tecnico manutentore si colloca al livello 2 dell'EQF.
- 3.15** **tecnico manutentore di estintori d'incendio senior:** Ai fini della presente norma si intende la persona competente definita nella UNI 9994-1. Il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior nello svolgere la sua attività professionale, oltre a quanto indicato al punto 4.2, è in grado di comunicare in modo efficace con il cliente e di proporre in autonomia soluzioni migliorative. Il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior può effettuare attività di coordinamento di attività di altri tecnici manutentori di estintori d'incendio. Il livello di competenze richiesto al tecnico manutentore di estintori senior si colloca al livello 3 dell'EQF.

4 COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE

4.1 Generalità

La presente norma prevede, oltre al tecnico manutentore di estintori di incendio, anche la figura professionale di tecnico manutentore di estintori di incendio senior.

4.2 Tecnico manutentore di estintori d'incendio

Il tecnico manutentore di estintori d'incendio nello svolgere la sua attività ha il compito di eseguire le procedure di manutenzione previste dalla UNI 9994-1, dalle disposizioni legislative vigenti e dalle procedure speciali raccomandate dal produttore dello specifico estintore oggetto di manutenzione.

Il livello di competenze del tecnico manutentore si colloca al livello 2 dell'EQF.

4.3 Tecnico manutentore di estintori d'incendio senior

Il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior nello svolgere la sua attività, oltre a quanto indicato al punto 4.2, è in grado di comunicare in modo efficace con il cliente e di proporre in autonomia soluzioni migliorative.

Il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior può effettuare attività di coordinamento di attività di altri tecnici manutentori.

Il livello di competenze del tecnico manutentore di estintori d'incendio senior si colloca al livello 3 dell'EQF.

Al fine di definire i compiti relativi ai due differenti profili si rimanda al prospetto 1.

prospetto 1

Compiti e attività specifiche della figura professionale

Vedere prospetto N°	Compiti	Tecnico manutentore	Tecnico manutentore senior
2	Eseguire i controlli visivi, di integrità e documentali	Si	Si
3	Eseguire i controlli strumentali	Si	Si
4	Eseguire la sostituzione degli agenti estinguenti e dei componenti	Si	Si
5	Eseguire il collaudo idrostatico	Si	Si
6	Eseguire le registrazioni delle attività svolte, su supporto cartaceo o elettronico	Si	Si
7	Relazionarsi con il cliente in merito alle attività di controllo e manutenzione eseguite	No	Si
8	Coordinamento e controllo dell'attività di manutenzione	No	Si

5 CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE ASSOCIATE ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Per poter assolvere ai compiti di cui al punto 4, il tecnico manutentore di estintori d'incendio deve possedere le conoscenze, le abilità e le competenze elencate nei prospetti da 2 a 6 di seguito riportati.

Il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior, oltre a quanto previsto per il tecnico manutentore di estintori d'incendio, deve possedere le conoscenze, le abilità e le competenze elencate nei prospetti 7 e 8.

prospetto 2 **Eseguire i controlli visivi**

Attività	Conoscenza	Abilità	Competenza
Eseguire i controlli visivi	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza delle norme tecniche e delle disposizioni legislative che riguardano la manutenzione degli estintori; - conoscenza delle metodologie operative di lavoro; - conoscenze delle tipologie e delle caratteristiche costruttive degli estintori e finalità di utilizzo; - principali contenuti tipici dei manuali di uso e manutenzione; - conoscenza dei principali documenti relativi agli estintori d'incendio (ad esempio Certificati di conformità alle Direttive applicabili, Dichiarazioni di conformità alle Direttive applicabili, Certificati di Omologazione, ecc.); - conoscenza delle attrezzature di lavoro e delle modalità di utilizzo delle stesse; - conoscenza del glossario dei principali termini tecnici di settore; - conoscenza delle prassi e/o istruzioni e procedure documentate dell'azienda (ove applicabile); - conoscenza dei ruoli aziendali ed attribuzione dei compiti; - conoscenza dei rischi specifici correlati all'esercizio e manutenzione degli estintori d'incendio in quanto attrezzature a pressione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacità di lettura e comprensione della documentazione tecnica e manuali di uso manutenzione (ad esempio "libretto uso e manutenzione"); - capacità di attuare i controlli previsti nei programmi di manutenzione; - capacità di esercitare l'attività di controllo visivo esteriore sugli estintori per verificarne l'efficienza; - capacità di riconoscere estintori per cui non è consentita la manutenzione secondo quanto previsto dalle norme e leggi vigenti; - capacità di valutare la conformità dell'estintore ai requisiti applicabili dalle disposizioni legislative e normative di riferimento; - capacità di attuare i controlli previsti nei programmi di manutenzione (disposizioni legislative e normative applicabili, indicazioni dei costruttori, prassi aziendali); - capacità di riconoscere gli estintori che presentano difetti evidenti che possono pregiudicare la sicurezza e la funzionalità; - capacità di proporre azioni finalizzate alla prevenzione di eventuali fenomeni di degrado; - capacità di individuare e registrare le azioni di miglioramento dell'affidabilità dell'estintore; - capacità di comprendere la documentazione tecnica (dichiarazione di conformità, certificati di conformità, ecc.) comprese marcature, serigrafie, etichette; - capacità di applicare le metodologie di diagnostica e le tecniche di ricerca del guasto; - capacità di comprendere le istruzioni/procedure documentate aziendali e norme; - capacità di attuare quanto previsto dalle prassi e/o procedure documentate aziendali e norme; - capacità di operare in sicurezza. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eseguire il controllo della corrispondenza della documentazione dell'estintore oggetto di manutenzione; - eseguire il controllo visivo dello stato dell'estintore; - individuare le anomalie/non conformità presenti; - definire le azioni correttive per eliminare le anomalie/non conformità; - definire le eventuali azioni di miglioramento; - registrare e segnalare le anomalie/non conformità presenti, le azioni correttive e le azioni di miglioramento.

prospetto 3 **Eseguire i controlli strumentali**

Attività	Conoscenza	Abilità	Competenza
<p>Eseguire i controlli strumentali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza delle norme tecniche e delle disposizioni legislative che riguardano la manutenzione degli estintori; - conoscenza delle metodologie operative di lavoro; - conoscenza delle tipologie e delle caratteristiche costruttive degli estintori e finalità di utilizzo; - conoscenza degli strumenti di misura e delle modalità di utilizzo degli stessi; - conoscenza del glossario dei principali termini tecnici di settore; - conoscenza delle prassi e/o istruzioni e procedure documentate dell'azienda (ove applicabile); - conoscenza dei ruoli aziendali ed attribuzione dei compiti; - conoscenza dei rischi specifici correlati all'esercizio e manutenzione degli estintori d'incendio in quanto attrezzature a pressione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacità di lettura e comprensione della documentazione tecnica e manuali d'uso e manutenzione (ad esempio "libretto d'uso e manutenzione"); - capacità di utilizzare gli strumenti di misura necessari per l'esecuzione delle attività di controllo; - capacità di valutazione dello stato di taratura dello strumento di misura; - capacità di valutazione della rispondenza dei valori rilevati alle specifiche tecniche dell'estintore; - capacità di comprendere le istruzioni/procedure documentate aziendali e norme; - capacità di attuare quanto previsto dalle prassi e/o procedure documentate aziendali e norme; - capacità di operare in sicurezza; - capacità di utilizzare i dispositivi di protezione individuale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eseguire i controlli strumentali; - utilizzare correttamente gli strumenti di misura; - individuare le anomalie/non conformità presenti; - definire le azioni correttive per eliminare le anomalie/non conformità; - definire le eventuali azioni di miglioramento; - registrare e segnalare le anomalie/non conformità presenti, azioni correttive e le azioni di miglioramento; - segnalare eventuali deficienze degli strumenti.

prospetto 4 **Eseguire la sostituzione degli agenti estinguenti e dei componenti**

Attività	Conoscenza	Abilità	Competenza
<p>Eseguire la sostituzione degli agenti estinguenti e dei componenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza delle tipologie e delle caratteristiche costruttive degli estintori e finalità di utilizzo; - conoscenza delle caratteristiche tecniche generali degli agenti estinguenti; - conoscenza del glossario dei principali termini tecnici di settore; - conoscenza delle attrezzature di lavoro e delle modalità di utilizzo delle stesse; - conoscenza delle prassi e/o istruzioni e procedure documentate dell'azienda (ove applicabile); - conoscenza delle disposizioni aziendali in materia di gestione degli estinguenti sostituiti; - conoscenza delle disposizioni aziendali in materia di gestione dei materiali derivanti dall'attività di manutenzione; - conoscenza dei rischi specifici correlati all'esercizio e manutenzione degli estintori d'incendio in quanto attrezzature a pressione; - conoscenza dei rischi specifici del luogo in cui si effettua l'attività. 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacità di utilizzare i mezzi, le attrezzature (inclusi macchinari) e gli strumenti necessari per l'esecuzione delle attività di sostituzione degli agenti estinguenti; - capacità di lettura e comprensione delle schede di sicurezza per quanto riguarda i punti rilevanti ai fini delle attività di manutenzione; - capacità di riconoscere gli interventi da effettuare; - capacità di attuare gli interventi previsti nei programmi di manutenzione o necessari; - capacità di comprendere le istruzioni/procedure documentate aziendali e norme; - capacità di attuare quanto previsto dalle prassi e/o procedure documentate aziendali e norme; - capacità di applicare le disposizioni aziendali in materia di gestione dei materiali derivanti dall'attività di manutenzione; - capacità di operare in sicurezza; - capacità di utilizzare i dispositivi di protezione individuale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eseguire la sostituzione degli agenti estinguenti; - individuare le anomalie/non conformità presenti; - definire le eventuali azioni di miglioramento; - registrare e segnalare le anomalie/non conformità presenti, azioni correttive e le azioni di miglioramento; - utilizzare le attrezzature e strumenti necessari per la sostituzione degli agenti estinguenti; - utilizzare i dispositivi di protezione individuale coerentemente con l'agente estinguento trattato; - eseguire la sostituzione dei componenti; - trattare i materiali derivanti dall'attività di manutenzione; - utilizzare le attrezzature e strumenti necessari per la sostituzione dei componenti; - utilizzare i dispositivi di protezione individuale coerentemente con le attività svolte; - segnalare eventuali deficienze funzionali e di sicurezza degli strumenti ed attrezzature.

prospetto 5 **Eseguire il collaudo idrostatico**

Attività	Conoscenza	Abilità	Competenza
<p>Eseguire il collaudo idrostatico^{a)}</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza delle attrezzature di lavoro e delle modalità di utilizzo delle stesse; - conoscenza delle tipologie e delle caratteristiche costruttive degli estintori e finalità di utilizzo; - conoscenza del glossario dei principali termini tecnici di settore; - conoscenza delle prassi e/o istruzioni e procedure documentate dell'azienda (ove applicabile); - conoscenza dei ruoli aziendali ed attribuzione dei compiti; - conoscenza dei rischi specifici correlati all'esercizio e manutenzione degli estintori d'incendio in quanto attrezzature a pressione; - conoscenza dei rischi specifici del luogo in cui si effettua l'attività; - conoscenza dei rischi specifici legati all'utilizzo di attrezzature ed impianti per il collaudo delle attrezzature a pressione; - conoscenza delle disposizioni aziendali in materia di gestione dei materiali derivanti dall'attività di manutenzione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacità di lettura e comprensione della documentazione tecnica e manuali d'uso e manutenzione (ad esempio "libretto d'uso e manutenzione"); - capacità di utilizzare i mezzi, le attrezzature e gli strumenti necessari per l'esecuzione delle attività di collaudo; - capacità di riconoscere gli estintori che presentano difetti evidenti che possono pregiudicare la sicurezza e la funzionalità; - capacità di valutazione dei risultati dei collaudi idrostatici; - capacità di comprendere le istruzioni/procedure documentate aziendali e norme; - capacità di attuare quanto previsto dalle prassi e/o procedure documentate aziendali e norme; - capacità di operare in sicurezza; - capacità di applicare le disposizioni aziendali in materia di gestione dei materiali derivanti dall'attività di manutenzione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eseguire il collaudo idrostatico; - valutare il risultato del collaudo idrostatico; - individuare le anomalie/non conformità presenti; - definire le eventuali azioni di miglioramento; - registrare e segnalare le anomalie/non conformità presenti, azioni correttive e le azioni di miglioramento; - trattare i materiali derivanti dall'attività di manutenzione; - utilizzare le attrezzature e strumenti necessari per il collaudo idrostatico; - utilizzare i dispositivi di protezione individuale coerentemente con le attività svolte; - segnalare eventuali deficienze funzionali e di sicurezza degli strumenti ed attrezzature; - rilevare eventuali difetti emersi a seguito del collaudo.
a)	Applicabile ai collaudi idrostatici dei serbatoi di estintori non previsti dalle disposizioni legislative in materia di verifica delle attrezzature a pressione.		

prospetto 6 Eseguire le registrazioni delle attività svolte, su supporto cartaceo o elettronico

Attività	Conoscenza	Abilità	Competenza
<p>Eseguire le registrazioni delle attività svolte, su supporto cartaceo o elettronico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza delle tipologie e delle caratteristiche costruttive degli estintori e finalità di utilizzo; - conoscenza del glossario dei principali termini tecnici di settore; - conoscenza delle prassi e/o istruzioni e procedure documentate dell'azienda (ove applicabile); - conoscenza dei rischi specifici correlati all'esercizio e manutenzione degli estintori d'incendio in quanto attrezzature a pressione; - conoscenza dei rischi specifici del luogo in cui si effettua l'attività. 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacità di comunicare, per iscritto, in modo sintetico i risultati dei controlli e verifiche eseguite e segnalare quelle da eseguire; - capacità di redigere la documentazione prevista per la registrazione degli esiti delle attività di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria (ad esempio "controllo iniziale", "controllo periodico", "revisione programmata", "collaudo", manutenzione straordinaria); - capacità di comprendere le istruzioni/procedure documentate aziendali e norme; - capacità di attuare quanto previsto dalle prassi e/o procedure documentate aziendali e norme; - capacità di operare in sicurezza. 	<ul style="list-style-type: none"> - Registrare e segnalare le anomalie/non conformità presenti, azioni correttive e le azioni di miglioramento; - utilizzare la documentazione prevista per la registrazione delle attività svolte in formato cartaceo o elettronico.

prospetto 7 Relazionarsi con il cliente in merito alle attività di controllo e manutenzione eseguite

Attività	Conoscenza	Abilità	Competenza
<p>Relazionarsi con il cliente in merito alle attività di controllo e manutenzione eseguite</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza delle norme tecniche e delle disposizioni legislative che riguardano la manutenzione degli estintori; - conoscenza delle metodologie operative di lavoro; - conoscenza delle tipologie e delle caratteristiche costruttive degli estintori e finalità di utilizzo; - conoscenza del glossario dei principali termini tecnici di settore; - conoscenza di base della prevenzione incendi relativamente alla normativa degli estintori d'incendio; - conoscenza delle prassi e/o istruzioni e procedure documentate dell'azienda (ove applicabile); - conoscenza dei ruoli aziendali ed attribuzione dei compiti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacità di lettura e comprensione della documentazione tecnica e manuali d'uso e manutenzione (ad esempio "libretto d'uso e manutenzione"); - capacità di comunicare ed illustrare le attività svolte; - capacità di formalizzare gli esiti dell'attività di controllo e manutenzione; - capacità di redigere la documentazione prevista per la registrazione degli esiti delle attività di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria (ad esempio "controllo iniziale", "controllo periodico", "revisione programmata", "collaudo", manutenzione straordinaria); - capacità di comprendere le procedure documentate e norme; - capacità di attuare quanto previsto dalle prassi e/o procedure documentate aziendali e norme; - capacità di operare in sicurezza. 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicare in modo efficace gli esiti del controllo iniziale; - comunicare in modo efficace gli esiti delle attività di manutenzione e controlli eseguiti; - proporre in autonomia soluzioni ai problemi riscontrati.

prospetto 8 **Coordinamento e controllo dell'attività di manutenzione**

Attività	Conoscenza	Abilità	Competenza
<p>Coordinamento e controllo dell'attività di manutenzione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Principi di organizzazione del lavoro relativamente al proprio ambito; - compiti e attribuzioni dei ruoli aziendali; - applicativi informatici di base. 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacità di organizzare il lavoro di altri tecnici, attribuendo i compiti sulla base delle loro competenze; - capacità di curare la consuntivazione dei lavori in attività non ordinarie; - capacità di supportare nuovi tecnici nelle fasi di affiancamento e addestramento (nei limiti delle proprie competenze); - capacità di controllare la regolare esecuzione dei lavori secondo le prassi e/o istruzioni e procedure documentate dell'azienda; - capacità di coinvolgere i tecnici manutentori di estintori d'incendio nel perseguimento degli obiettivi aziendali; - capacità di perseguire il miglioramento continuo della manutenzione; - capacità di utilizzare e far utilizzare gli strumenti informatici e tecnologici correlati con la propria attività; - capacità di utilizzare dispositivi elettronici relativi all'attività di manutenzione; - capacità di saper comunicare e addestrare in modo efficace. 	<ul style="list-style-type: none"> - In grado di coordinare e/o soprintendere le attività di manutenzione di altri tecnici manutentori di estintori d'incendio; - in grado di far eseguire le attività operative di manutenzione secondo le prassi e/o istruzioni e procedure documentate dell'azienda.

6 ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE E CONVALIDA DEI RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO

6.1 Generalità

Nel presente punto si forniscono, in forma di linee guida, gli elementi utili ai fini del percorso formativo e di apprendimento del tecnico manutentore di estintori d'incendio e del tecnico manutentore di estintori d'incendio senior in termini di accesso, di valutazione e di mantenimento.

6.2 Percorso di accesso e mantenimento

6.2.1 Accesso

Al momento della pubblicazione della presente norma l'esercizio dell'attività di tecnico manutentore di estintori d'incendio e di tecnico manutentore di estintori d'incendio senior non è subordinato ad uno specifico percorso formativo. Ai fini della presente norma si propongono i criteri per determinare l'accesso al processo di valutazione.

- diploma di scuola secondaria di primo grado (apprendimento formale);
- corso di formazione teorico pratico riguardante la manutenzione degli estintori d'incendio, che comprende tutti i contenuti della UNI 9994-1 (apprendimento non formale);
- periodo di pratica professionale documentabile in modo continuativo e prevalente, svolta per un periodo non inferiore a 6 mesi, svolgendo le attività previste dalla UNI 9994-1 ed indicate nei punti 4 e 5 della presente norma (apprendimento informale).

6.2.2 Valutazione del livello professionale

La valutazione dell'apprendimento a seguito del percorso formativo del tecnico manutentore di estintori d'incendio dovrebbe essere eseguita sulla base delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui al punto 5.

I metodi di valutazione da applicare sono forniti nel prospetto 9.

prospetto 9 **Metodi di valutazione**

Metodo di valutazione	Descrizione del metodo	Criterio di accettazione
Analisi del curriculum vitae	Analisi del "curriculum vitae" integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato	Da definire a cura dell'organizzazione competente
Prova scritta	Prova con non meno di 30 domande a risposta chiusa (con non meno di 3 risposte possibili) estratte da un insieme di almeno 100 domande	Percentuale di risposte corrette maggiore o uguale all'80%: valutazione positiva. Percentuale di risposte corrette compreso tra 60% ed l'80%: svolgimento di una prova orale integrativa
Prova pratica e simulazione di situazioni reali operative	Analisi di estintori d'incendio che presentano almeno 20 anomalie/non conformità; il campione degli estintori da valutare, deve comprendere entrambe le tipologie di estintori d'incendio, portatili e carrellati, ed i diversi tipi di agenti estinguenti	Percentuale di risposte corrette maggiore o uguale al 60%: valutazione positiva. Percentuale di risposte corrette inferiore al 60% simulazione da ripetere in una sessione di valutazione successiva
	Esecuzione di almeno due fasi/attività previste dalla UNI 9994-1 e relativa registrazione sui documenti. Per il tecnico manutentore di estintori di incendio senior è prevista anche la valutazione delle capacità di esposizione	Constatare il corretto svolgimento della prova
Prova orale	Colloquio utile ad approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato nel caso di incertezze riscontrate nella prova scritta e nella simulazione. Per il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior, possono essere analizzati e valutati eventuali lavori effettuati, al fine di approfondire la valutazione delle abilità, delle conoscenze e delle capacità relazionali/comportamentali	Constatare il corretto svolgimento della prova

Per i metodi proposti è necessario superare positivamente ogni prova per accedere alla successiva.

6.2.3

Mantenimento

Al fine del mantenimento delle competenze, conoscenze ed abilità, di cui al punto 5, il tecnico manutentore di estintori d'incendio e il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior devono seguire percorsi di aggiornamento continuo.

I percorsi di aggiornamento comprendono:

- eventi formativi organizzati da aziende produttrici di estintori di incendio;
- eventi formativi organizzati dalle associazioni di categoria del settore antincendio;

purché collegati alle attività del tecnico manutentore di estintori.

È opportuno prevedere attività di valutazione del mantenimento delle competenze, conoscenze ed abilità con periodicità massima di 3 anni.

Le attività di aggiornamento possono essere registrate e rese disponibili, quando richiesto, in occasione delle attività di valutazione delle competenze.

6.3

Organizzazione competente che effettua la valutazione e/o convalida

L'Organizzazione che effettua la valutazione e/o la convalida dei risultati dell'apprendimento deve:

- avere i requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, competenza e assenza di conflitti di interesse;
- assicurare l'omogeneità delle valutazioni;
- assicurare la verifica dell'aggiornamento professionale;
- definire, adottare e rispettare un proprio sistema qualità documentato e un proprio codice deontologico.

Nota 1 Tali requisiti si intendono assolti dagli organismi di certificazione delle persone, operanti in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e, per fornire ulteriore garanzia al mercato, accreditati secondo il Regolamento Europeo 765/08.

Nota 2 La valutazione e convalida, nel rispetto dei requisiti sopraindicati, può essere effettuata da organizzazioni che hanno un interesse da utilizzatori, diretti, indiretti o mediati, dei risultati dell'apprendimento conseguiti dalle persone. Hanno un interesse diretto, ad esempio, le organizzazioni che valutano i risultati dell'apprendimento delle persone al fine di un inserimento lavorativo, di un riconoscimento di qualifica, ecc. Hanno un interesse indiretto, ad esempio, le organizzazioni che finanziano (in tutto o in parte) i servizi di apprendimento e hanno interesse alla verifica dei risultati di apprendimento conseguiti, quali Regioni, Province, Fondi interprofessionali e simili. Hanno un interesse mediato, ad esempio, le organizzazioni che rappresentano le principali parti interessate del mondo del lavoro quali enti bilaterali, organismi paritetici e simili.

APPENDICE A RIFERIMENTI LEGISLATIVI APPLICABILI (informativa)

A.1 Generalità

A titolo informativo si riportano i riferimenti e/o gli estratti di alcune disposizioni legislative, in vigore alla data di pubblicazione della presente norma.

Si ricorda che solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha valore legale.

A.2 Riferimenti legislativi

Estratto dal D.M. 10 Marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (Pubblicato nel S.O. alla G.U. 7 Aprile 1998, n. 81)

- Art. 4 Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
- Allegato VI - Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio
- Art. 6.4 Attrezzature ed impianti di protezione antincendio
Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato, secondo le indicazioni di cui all'art.4 del presente decreto.

Estratto dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81

- Art. 15. Misure generali di tutela
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: ... omissis
 - z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
- Art. 64. Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro provvede affinché:
 - a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
 - b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
 - c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
 - e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Decreto 20 Dicembre 1982 - Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'Interno

Estratto dal D.M. 7 Gennaio 2005 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio (G.U. n. 28 del 4-2-2005)

- Art. 1. Scopo e campo di applicazione
 1. Il presente decreto aggiorna le disposizioni tecniche e disciplina le procedure per la classificazione e l'omologazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi.
 2. Gli aspetti relativi ai rischi dovuti alla pressione sono rimandati alle procedure e verifiche previste dalla Direttiva 97/23/CE concernente «equipaggiamenti a pressione» attuata in Italia con il Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000, n. 93.
- Art. 2. Classificazione
 1. La valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonché la classificazione degli estintori portatili di incendio, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN3/7:2004, o da altra norma tecnica a questa equivalente adottata da un ente di normazione nazionale di un Paese dell'Unione europea ovvero contraente l'accordo SEE.
- Art. 3. Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
 - a) Per «Omologazione» si intende l'atto conclusivo attestante il positivo espletamento della procedura tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento dei requisiti previsti dalle disposizioni di settore. Con tale riconoscimento è autorizzata la riproduzione del prototipo omologato e la connessa commercializzazione sul territorio nazionale secondo le procedure regolamentate dall'Autorità competente.
 - b) Per «Prototipo omologato» si intende l'esemplare di estintore portatile d'incendio uguale a tutti gli esemplari sottoposti alle prove i cui esiti hanno determinato la costituzione del certificato di prova positivo e il rilascio della corrispondente omologazione.
 - c) Per «Produttore» dell'estintore portatile d'incendio, si intende il fabbricante residente in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE, nonché ogni persona che, avanzando l'istanza per l'effettuazione delle prove ai fini della conseguente richiesta di omologazione, si presenti come fabbricante dello stesso purché residente in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE.
 - d) Per «Laboratorio» si intende il competente ufficio del Ministero dell'interno o altro Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 Marzo 1985, che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione dell'estintore portatile di incendio.
 - e) Per «Certificato di prova» si intende il documento, rilasciato dal Laboratorio, nel quale si certifica la conformità alla norma di cui all'art. 2, comma 1.
 - f) Per «Dichiarazione di conformità» si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la conformità dell'estintore portatile d'incendio al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i seguenti dati:
 - 1) dati riportati nella marcatura di cui alla norma EN3/7 punto 16.2 figura 2;
 - 2) anno di costruzione, numero di matricola progressivo e codice costruttore, punzonati sull'estintore portatile d'incendio.
 - g) Per «libretto uso e manutenzione» si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di estintori portatili d'incendio, che riporta i seguenti contenuti:
 - 1) modalità ed avvertenze d'uso;
 - 2) periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi;
 - 3) dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio e precisamente pressione di esercizio, carica nominale, tipologia di agente estinguente, tipologia di propellente, coppia di serraggio dei gruppi valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione;
 - 4) elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale;
 - 5) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.

- Art. 4. Utilizzazione
 1. Gli esemplari di estintori portatili di incendio commercializzati, installati e mantenuti in servizio, salvo diverse disposizioni di legge concernenti impieghi particolari specificati, devono essere conformi ai rispettivi prototipi omologati.
 2. L'estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche da parte di personale esperto come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547, dal decreto del Ministro dell'interno 10 Marzo 1998 e secondo le procedure indicate dalla norma UNI 9994 sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione riportate sul libretto di cui all'art. 3, lettera g).
 3. L'utilizzatore è tenuto a conservare la dichiarazione di conformità di cui al precedente art. 3, lettera f), per gli eventuali accertamenti dei competenti organi di controllo.
 4. La costruzione, il collaudo e l'utilizzo dei recipienti e dei relativi accessori, che possono impiegarsi per la fabbricazione degli estintori portatili d'incendio, devono avvenire in conformità alla legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione e, in particolare, alla Direttiva 97/23/CE recepita con Decreto Legislativo n. 93/2000.
- Art. 6. Procedura per il rilascio del documento di omologazione
 3. Il Ministero dell'interno rende noto, annualmente, attraverso apposita circolare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco aggiornato degli estintori portatili d'incendio omologati ai sensi del presente decreto.
- Art. 7. Commercializzazione in ambito comunitario
 1. Gli estintori portatili di incendio legittimamente commercializzati in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla base della norma tecnica indicata nell'art. 2, comma 1 del presente decreto, possono essere commercializzati in Italia a decorrere da sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto secondo le procedure in esso specificate.
 2. Ai fini del comma precedente, la domanda di omologazione è corredata da:
 - certificazione di prova riportante le risultanze riscontrate sulla base della specifica tecnica di cui al precedente comma;
 - documentazione necessaria all'identificazione del laboratorio che ha emesso la certificazione di prova, e del riconoscimento del laboratorio stesso da parte di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE; detta documentazione può anche essere costituita da una dichiarazione del produttore che riporti sotto la propria responsabilità civile e penale i dati suddetti ed i riferimenti del riconoscimento del laboratorio;
 - copia della documentazione attestante l'autorizzazione alla commercializzazione in un Paese dell'Unione europea o contraente l'accordo SEE; detta documentazione può anche essere costituita da una dichiarazione del produttore che riporti sotto la propria responsabilità civile e penale i riferimenti dell'autorizzazione alla commercializzazione suddetta;
 - copia della dichiarazione di conformità di cui alla Direttiva 97/23/CE attuata con Decreto Legislativo n. 93/2000.
 3. La documentazione suddetta e le relative certificazioni devono essere prodotte in originale, o in copia autenticata secondo la normativa vigente, in lingua italiana oppure accompagnate da traduzione in lingua italiana la cui rispondenza può essere dichiarata dal richiedente l'omologazione.
- Art. 8. Obblighi e responsabilità per il produttore
 1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti:
 - garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;

- impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE attuata con Decreto Legislativo n. 93/2000;
 - emettere per ogni estintore portatile d'incendio la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3, lettera f);
 - fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3, lettera g);
 - punzonare sull'estintore portatile d'incendio l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo ed il codice costruttore.
- Art. 10. Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione
1. L'omologazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche previste dalla norma tecnica di cui al precedente art. 2, comma 1, qualora il produttore dichiari che l'estintore portatile d'incendio non ha subito modifiche.
 2. L'omologazione non è rinnovabile nel caso di annullamento dell'omologazione.
 3. L'omologazione decade automaticamente se l'estintore portatile d'incendio subisce una qualsiasi modifica o se entra in vigore una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.
 4. Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare l'omologazione se:
 - viene rilevata la non conformità di esemplare di estintore portatile d'incendio al prototipo omologato e/o alla norma tecnica presa a riferimento per la certificazione e l'omologazione;
 - il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati agli articoli 7 e 8 del presente decreto.
 5. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto dell'immissione sul mercato e il divieto di emissione della dichiarazione di conformità per l'estintore portatile d'incendio oggetto dell'annullamento o della decadenza.
- Art. 11. Norme transitorie
1. La commercializzazione di estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20 Dicembre 1982, è consentita fino alla scadenza dell'approvazione stessa e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 2. Gli estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20 Dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto.
- Art. 12. Norme finali
1. La dismissione dei materiali componenti l'estintore, ovvero gli estinguenti, i materiali metallici ed i materiali plastici deve avvenire in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente.
 2. Tutti gli agenti estinguenti devono essere conformi alle normative riguardanti la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute degli utilizzatori.
- Estratto dal D.M. 6 Marzo 1992 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio. (in G.U., 19 Marzo, n. 66)*
- Art.1 Caratteristiche, prestazioni e classificazione
1. La valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonché la classificazione degli estintori carrellati di incendio si effettuano secondo quanto specificato nella norma UNI 9492/CNVVF/CPAI.

- Art.2 Utilizzazione
 1. Gli estintori carrellati di incendio da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.
 2. I responsabili delle attività dovranno avere cura di mantenere in efficienza l'estintore sottoponendolo a controlli periodici da parte di personale qualificato e tenere a disposizione dei competenti organi di controllo la dichiarazione di conformità di cui al successivo art. 3, comma 5.
 3. È fatta salva ogni altra disposizione vigente in Italia concernente la costruzione, il collaudo e l'utilizzo dei recipienti e dei relativi accessori che possono impiegarsi per la fabbricazione degli estintori carrellati di incendio, comunque non in contrasto con la norma UNI 9492/CNVVF/CPAI.
- Art.3 Definizioni
 1. Omologazione (Approvazione del tipo): procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di estintore carrellato, certificata la rispondenza alla norma ed emesso, da parte del Ministero dell'interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione sul mercato per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.
 2. Laboratorio: laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del Decreto Ministeriale 26 Marzo 1985 che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prodotto.
 3. Certificato di prova: rapporto rilasciato dal laboratorio nel quale si certifica la conformità alla norma e la classificazione della capacità estinguente del campione sottoposto a esame.
 4. Produttore: fabbricante del prodotto, nonché ogni persona che apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto, si presenta come fabbricante dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa o commercializza un prodotto di importazione.
 5. Dichiarazione di conformità: dichiarazione rilasciata dal produttore attestante la conformità del prodotto al prototipo omologato e contenente, fra l'altro, i dati del marchio di conformità di cui al comma 6.
 6. Marchio di conformità: indicazione permanente e indelebile apposta dal produttore sul prodotto riportante i seguenti dati:
 - contrassegni distintivi di cui alla norma UNI 9492/CNVVF/CPAI;
 - anno di costruzione e numero di matricola progressivo, punzonati sul prodotto.
- Art.6 Obblighi e responsabilità per il produttore
 1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, all'osservanza dei seguenti adempimenti:
 - a) garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;
 - b) impiegare nella produzione recipienti che abbiano superato i controlli nei casi prescritti da normative vigenti in materia di apparecchi a pressione;
 - c) emettere la dichiarazione di conformità;
 - d) apporre sul prodotto il marchio di conformità.
- Art.8 Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione
 1. L'omologazione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile ad ogni scadenza su istanza del produttore per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche di cui al precedente art. 1 qualora la vigente normativa di prova non sia variata e il produttore dichiari che il prodotto non ha subito modifiche, salvo che gli esemplari prodotti non siano incorsi in provvedimenti di annullamento di omologazione. Negli altri casi, il

rinnovo comporterà l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art. 1, secondo quanto stabilito dal Centro studi ed esperienze, in relazione a variazioni di normativa o a modifiche apportate sul prodotto.

2. L'omologazione decade automaticamente se il prodotto subisce una qualsiasi modifica o, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica anche solo parzialmente quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. I prodotti in opera, se conformi alla normativa vigente al momento della posa in opera, sono ammessi per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette. I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli che saranno stabiliti per i prodotti posti in opera dalle norme di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette.
- Art.10 Norme transitorie
1. A decorrere dalla data 1° Gennaio 1993 potranno essere costruiti e commercializzati solo estintori i cui prototipi siano omologati ai sensi del presente decreto (1).
 2. Decorsi tredici anni dalla data di emanazione del presente decreto potranno essere utilizzati solo estintori di incendio carrellati i cui prototipi siano stati omologati ai sensi del presente decreto. Decorso il termine suddetto, tutti gli estintori carrellati i cui prototipi non siano stati omologati ai sensi del presente decreto, dovranno essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a cura del proprietario (21) o dell'esercente.
 3. Le presenti norme transitorie non si applicano agli estintori d'incendio carrellati esclusi dal campo di applicazione del presente decreto per effetto di leggi concernenti specifici impieghi particolari.

Decreto del Presidente della Repubblica del 1° Agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122"

BIBLIOGRAFIA

- UNI EN 3-7 Estintori di incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova
- UNI 9492:1989 Estintori carrellati d'incendio - Requisiti di costruzione e tecniche di prova
- UNI EN 1866-1:2008 Estintori d'incendio carrellati - Parte 1: Caratteristiche, prestazioni e metodi di prova
- Decreto Ministeriale 7 gennaio 2005 - Ministero dell'Interno "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio" (G.U. del 4 febbraio 2005, n. 28)
- Decreto Ministeriale 6 marzo 1992 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio" (G.U. del 19 marzo 1992, n. 66)
- Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" (G.U. del 18 aprile 2000, n. 91)
- Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" (Pubblicato nel S.O. alla G.U. 7 aprile 1998, n. 81)
- Decreto 1 dicembre 2004, n. 329 - Ministero delle Attività Produttive "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93"
- Decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 "Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra"

